

# GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI PRE E POST RIFORMA DEL TERZO SETTORE

I nuovi obblighi assicurativi già in vigore per gli Enti di Terzo Settore

## PRE RIFORMA

Gli obblighi assicurativi erano regolati da due norme: la legge 266/91 per le Organizzazioni di volontariato (ODV) e la legge 383/00 per le Associazioni di Promozione sociale (APS).



## POST RIFORMA

La legge 266/91 e la 383/00 sono state abrogate. Tutti gli obblighi assicurativi sono contenuti nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17) e si rivolgono agli Enti di Terzo Settore (ETS).

**Ad oggi sono ETS le APS, le ODV e le Onlus di opzione (queste ultime dovranno scegliere se diventare ETS entro il 3 agosto 2019).**

## ODV PRE RIFORMA

Le ODV avevano l'obbligo di assicurare i propri volontari contro infortuni, malattie e RCT, connessi allo svolgimento delle attività. (art.4 L. 266/91).

## ODV POST RIFORMA

Le ODV assumono la qualifica di ETS e resta invariato l' **obbligo assicurativo dei volontari per malattie, infortuni e RCT** (art.18 D.Lgs. 117/17).

## APS PRE RIFORMA

Le APS avevano l'obbligo di assicurare i propri aderenti **solo** in caso di attività svolte mediante convenzione. (art. 30 L. 383/00).



## APS POST RIFORMA

Le APS assumono la qualifica di ETS e hanno l' **obbligo di assicurare i propri volontari per infortuni, malattie e RCT** connessi alle attività di volontariato.